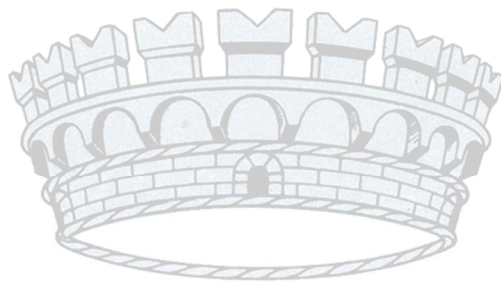


COMUNE DI

Cavallino – Treporti

(Provincia di Venezia)



***Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale
– I.U.C. –***



SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 PRESUPPOSTO	1
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO	1
ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO	1
ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA	1
ART. 6 DICHIARAZIONI.....	2
ART. 7 MODALITÀ DI VERSAMENTO	2
ART. 8 SCADENZE DEI VERSAMENTI	2
ART. 9 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE	3
ART. 10 RISCOSSIONE	3
ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	3
ART. 12 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI	3
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	4
ART. 13 NORMA DI RINVIO	4
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	4
ART. 14 NORMA DI RINVIO	4
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	4
ART. 15 NORMA DI RINVIO	4

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cavallino-Treporti, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Cavallino-Treporti per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 Determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - le aliquote e le detrazioni dell'IMU;

- le aliquote e le detrazioni dalla TASI in conformità con i servizi ed i costi individuati;
- le tariffe delle TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore del servizio stesso.

Art. 6 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze.
4. Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, esclusivamente nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto espressamente previsto dall'art. 52 del presente regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 7 Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 8 Scadenze dei versamenti

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge:

- 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo .
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
 - Il versamento della TARI è fissato in numero 4 rate trimestrali scadenti il 14 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 15 dicembre.
 3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 9 Competenza nella liquidazione

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 10 Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 11 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 12 Accertamento, sanzioni ed interessi

1. Si rinvia ai singoli regolamenti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 13 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione delle fattispecie escluse dalla legge.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 14 Norma di rinvio

1. La tassa sui rifiuti (TARI) inerisce la componente servizi dell'imposta unica comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ cui si rimanda.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 15 Norma di rinvio

1. Il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) inerisce la componente servizi dell'imposta unica comunale destinata al finanziamento dei servizi indivisibili come meglio specificati nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. ____ del ____ cui si rimanda.
2. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.